

INGRESSO DI STRANIERI ALTAMENTE QUALIFICATI PER ATTIVITA' DA REMOTO

Il [decreto interministeriale 29/02/24](#) (disponibile al link che precede e, di seguito, anche “d.i.”), in vigore dal 5 aprile scorso (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 79), stabilisce “*Modalità e requisiti per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto*”.

Il d.i. ha l’obiettivo di disciplinare gli ingressi dei cd. “*nomadi digitali e lavoratori da remoto*” - che il Testo Unico dell’Immigrazione (art. 27, c. 1, lettera q-bis, d.l. n. 286/1998) già pone al di fuori delle quote del decreto flussi (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15, 10 e 7 del 2024) - e definisce con l’accezione “**nomade digitale**” il **lavoratore straniero che svolge attività di lavoro autonomo** mentre per “**lavoratore da remoto**” intende lo **straniero che svolge attività di lavoro subordinato o di collaborazione (che si concreta in una prestazione di lavoro prevalentemente personale e continuativa)** secondo le modalità (di esecuzione) ex art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 81/2015 (*organizzate perciò dal committente, anche mediante piattaforme digitali*); **in entrambi i casi di tratta di lavoratori altamente qualificati che operano a distanza attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.**

L’art. 3 del d.i. definisce i requisiti per il rilascio del visto e del permesso di soggiorno: le categorie di lavoratori altamente qualificati che ne possono beneficiare con l’indicazione dei limiti minimi di reddito del richiedente, l’assicurazione sanitaria, la disponibilità di un alloggio, e le modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere, ossia l’esperienza pregressa e, per i lavoratori da remoto, la presenza di un contratto o di un’offerta vincolante.

L’ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che rispettino i seguenti requisiti:

- a) dispongano di: 1) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; 2) una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno; 3) una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
- b) dimostrino un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
- c) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27-quater, c. 1, del d.lgs. n. 286/1998 (Blue Card UE – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2024).

PERMESSO DI SOGGIORNO: le modalità per il suo rilascio (mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata) sono previste dall’art. 4 del d.i., dove è anche sancito che il titolare del visto di ingresso deve richiedere il permesso di soggiorno direttamente alla Questura della provincia in cui si trova, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio dello Stato.

Il permesso non è rilasciato e il visto di ingresso è revocato se, all'esito delle verifiche svolte dalla Questura competente, il datore di lavoro risulta essere stato condannato negli ultimi 5 anni per reati di cui all'art. 22, c. 5-bis, del d. lgs. n. 286/1998 [a) *favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite*; b) *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale*; c) *reato previsto dal comma 12, ossia quello commesso dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato*].

In sostanza, una volta in Italia, superate tutte le opportune verifiche, i lavoratori avranno un permesso di soggiorno con la dicitura “*nomade digitale - lavoratore da remoto*”, rilasciato per un periodo non superiore a un anno e con possibilità di rinnovo, se permangono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, e potranno anche chiedere il ricongiungimento familiare.

Nel caso in cui i lavoratori intendano svolgere l'attività in Italia, l'ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote. Ai fini dell'ingresso e del soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni è comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno.

Gli artt. 5 e 6 del d.l. disciplinano le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni contributive. Gli obblighi dei nomadi digitali soggetti alla legislazione sociale di un Paese terzo sono regolati dalle disposizioni delle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese terzo interessato; in loro mancanza, si applica la normativa previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in base alla durata del permesso di soggiorno.

Al momento del ricevimento del permesso di soggiorno ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto sarà rilasciato il codice fiscale italiano e dovranno richiedere un numero di partita IVA.

Il rilascio del permesso di soggiorno è comunicato dalla Questura, con modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni fiscali vigenti in Italia. In caso di irregolarità fiscali, l'Agenzia delle Entrate ne darà comunicazione alla Questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.